Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 24/11/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, nel dicembre 2012, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto di quote della retribuzione, stipulato il 31.8.2004, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, affinché dichiari l'intermediario tenuto alla restituzione della quota non maturata dei costi calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis* per un importo pari ad euro 1.251,58, oltre interessi legali. Inoltre, con particolare riferimento alle commissioni intermediario, l'istante chiede, in via principale, di accertare la nullità delle relativa clausola per violazione dell'art. 125-*novies* Tub e, per l'effetto, il proprio diritto alla retrocessione dell'intero importo versato (pari ad euro 2.907,00); nella denegata ipotesi in cui non si accolga tale richiesta di restituzione integrale, l'istante domanda la restituzione della quota parte di tale voce di costo secondo il criterio del *pro rata temporis* per un importo pari ad euro 678,30.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario, premessi ampi cenni in ordine alla non rimborsabilità di oneri *up front* attesa l'impossibilità di applicare i principi dettati dalla sentenza Lexitor nell'ordinamento nazionale, eccepisce: *i*) in merito alla dedotta nullità della clausola in materia di provvigioni di intermediazione, che l'incarico è stato conferito direttamente dal cliente e prevede che le somme vengano trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; *ii*) la natura *up front* della commissione di intermediazione (sul punto produce la fattura del mediatore

creditizio intervenuto nel caso di specie); *iii*) in ordine alle commissioni bancarie percepite dalla banca, che in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di euro 43,31; *iv*) con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata per il conteggio degli interessi corrispettivi, degli oneri e delle spese connesse al finanziamento in sede di conteggio estintivo, fa presente che la stessa risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39); *v*) in merito agli oneri assicurativi, il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistente in capo all'ente previdenziale; *vi*) di aver offerto un rimborso, in via transattiva, in sede di risposta al reclamo e di essersi reso disponibile con il riscontro al reclamo a rimborsare l'ulteriore somma di euro 421,29 a titolo di commissione bancaria e premio assicurativo

Tanto premesso, l'intermediario chiede all'Arbitro: *a*) in via principale, di rigettare la richiesta di ulteriori somme a titolo di commissioni bancarie, tenuto conto di quanto rimborsato dalla banca pari ad euro 43,31; di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, degli oneri assicurativi e delle commissioni istruttorie; *b*) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori, di circoscrivere l'importo a quelli offerti al ricorrente e dallo stesso rifiutato in sede di riscontro al reclamo, pari ad euro 421,29, comprensivo degli oneri assicurativi, rifiutato dal ricorrente; *c*) in via di ulteriore subordinata, nella ipotesi in cui la banca dovesse versare somme ulteriori e diverse da quelle offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni pari ad euro 43,31.

DIRITTO

La domanda principale proposta dal ricorrente verte sull'accertamento della nullità della clausola contrattuale relativa alle "provvigioni dell'intermediario" per contrasto con l'art. 125-*novies* Tub, il quale prescrive che il compenso da versare all'intermediario del credito debba essere oggetto di specifica informazione precontrattuale, contenuta su supporto cartaceo o comunque durevole, consegnato prima della conclusione del contratto e oggetto di specifico accordo.

Giova rammentare che l'art. 125 *novies* Tub prescrive che il consumatore sia informato del compenso da versare all'intermediario e che la provvigione sia oggetto di accordo tra le parti, nell'ambito della più vasta disciplina degli obblighi del contraente nella fase precontrattuale.

Tuttavia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione n. 9585/2017, ha escluso l'applicabilità della suddetta norma agli agenti in attività finanziaria, sostenendo che il termine "intermediario" debba più esattamente riferirsi ai soli mediatori creditizi: i quali, "*a differenza degli agenti*, … *operano su incarico del cliente, cui conseguentemente possono chiedere il pagamento di una provvigione*".

Nel caso in esame la convenuta non allega copia dell'incarico conferito direttamente dal cliente ad un mediatore creditizio che riporta le caratteristiche e le condizioni dell'attività da svolgere; nondimeno, risulta prodotta la fattura emessa dall'intermediario del credito nei confronti della resistente, nonché la ricevuta di versamento dei compensi di cui alla fattura cumulativa.

Pertanto, nella fattispecie in questione non può trovare applicazione l'art. 125-*novies* Tub, dal momento che non si è in presenza di un'effettiva corresponsione di un compenso ad un mediatore creditizio direttamente da parte del consumatore.

La domanda formulata dal ricorrente in via gradata è relativa anche all'accertamento del diritto alla restituzione di quota parte della stessa voce e delle altre voci commissionali connesse al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.
Dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, discende che, in relazione allo specifico schema contrattuale oggetto del presente ricorso, questo Collegio ha già più volte chiarito che l'addebito delle commissioni bancarie si fonda su clausole contrattuali dotate di formulazione sommaria, e che l'attività remunerata a fronte di tali commissioni appare, infatti, riferibile tanto alla fase della stipulazione, quanto alla successiva fase dell'esecuzione (ad es.: il "*la gestione degli incassi*", o "*le perdite per differenza di valuta tra l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento…*").
Anche le predette commissioni di intermediazione sono da qualificarsi *recurring*, in quanto risulta intervenuto in fase di stipula un mediatore creditizio ed il contratto è stato stipulato antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010; ma soprattutto, non risulta allegato l'atto di conferimento dell'incarico contenente una descrizione delle attività poste a carico del mediatore eventualmente riferibili alla sola attività prodromica alla stipula del contratto.
Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali nel 2016 e 2017, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della novantaduesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), si conclude che le richieste del ricorrente, con riguardo alle due suddette voci di costo, meritano di essere accolte come segue: commissioni bancarie per euro 323,38 (al netto di euro 43,31, già rimborsati) e commissioni di intermediazione per euro 678,30.
Giova precisare che il criterio di calcolo del rimborso della suddetta voce di costo, stante la sua pacifica natura *recurring*, deve essere, in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014), il c.d. *pro rata temporis*, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.
Quanto agli oneri assicurativi, deve anzitutto respingersi – sulla scorta del pacifico orientamento dei Collegi di questo Arbitro (approvato dal Coll. coord. n. 6167/2014) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla resistente; ciò posto, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, il premio risulta rimborsabile in applicazione del criterio proporzionale lineare; spettano perciò all'istante, a tale titolo, euro 249,90.
In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare al ricorrente – al netto dei rimborsi già eseguiti in conteggio estintivo – l'importo complessivo di euro 1.251,58, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.251,58, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO